



2023/0227(COD)

7.12.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031, 2017/625 e 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE del Consiglio (regolamento sul materiale riproduttivo vegetale)
(COM(2023)0414 – C9-0236/2023 – 2023/0227(COD))

Relatore per parere: Christophe Clergeau

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La sostenibilità e la resilienza dell'agricoltura e dell'intera catena alimentare si basano in gran parte sulla diversità e sulla qualità delle sementi e di altri materiali riproduttivi vegetali (MRV). L'obiettivo principale della presente proposta legislativa è quello di disporre di un regolamento unico che stabilisca un quadro coerente che riunisca le disposizioni precedentemente suddivise in una dozzina di direttive.

Al fine di garantire la qualità degli MRV e garantire la fiducia degli acquirenti, le norme che disciplinano la loro produzione e commercializzazione devono basarsi sulla categorizzazione e su protocolli stabiliti e controllati dalle autorità interessate. Al di là dei principi di base, molti atti delegati e di esecuzione dovrebbero chiarire e adattare le norme di esecuzione al fine di tenere conto dell'ampia diversità degli MRV. In nome del principio di proporzionalità e del diritto degli agricoltori di utilizzare le proprie sementi e altri MRV, gli agricoltori non dovrebbero essere tenuti a seguire i principi enunciati nella presente proposta, che si applica solo alla produzione di MRV destinati ad essere commercializzati come MRV e non per altri scopi come l'alimentazione. Inoltre, il relatore ritiene che gli agricoltori debbano beneficiare di una deroga per le loro pratiche commerciali di sementi e altri MRV, anche in caso di compensazione dei costi.

Sono inoltre previste deroghe per facilitare la conservazione di alcuni MRV, per riconoscere le specificità del materiale riproduttivo vegetale eterogeneo, per adeguare i vincoli per la vendita ad acquirenti non professionali o per riconoscere le specificità delle banche genetiche e di altre organizzazioni di conservazione. In particolare, il relatore ritiene che i materiali eterogenei siano serbatoi di diversità genetica sufficientemente cruciali allo scopo di affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici e che ciò giustifica il fatto di aprire questa categoria a tutte le specie in modo che possano trovare il loro posto. In generale, tuttavia, il relatore ritiene che sia necessario escludere dai vari regimi di deroga gli MRV costituiti da un organismo genetico modificato o da un vegetale ottenuto da nuove tecniche genetiche (NGT).

Per essere registrato come varietà, deve essere attestata la distinzione, l'omogeneità e la stabilità dell'MRV. Nella sua proposta, la Commissione propone di aggiungere un esame tecnico complementare sul valore della coltivazione e dell'uso sostenibile (VCUD) che dovrebbe evidenziare un "miglioramento significativo" della varietà rispetto alle varietà esistenti già registrate. Il relatore ritiene che il valore di una varietà dipenda principalmente dalle condizioni in cui si evolve ed è stato selezionato: una varietà non può essere considerata sostenibile di per sé, tutto dipende dal sistema di produzione agricola di cui fa parte. Questo è il motivo per cui è necessario testare VCUD in diversi metodi di produzione, in particolare in condizioni senza pesticidi sintetici come nell'agricoltura biologica. Inoltre, il relatore ritiene che il test VCUD non dovrebbe comportare l'esclusione di varietà se ciò contribuisce a ridurre la biodiversità coltivata. La VCUD deve anche poter rimanere facoltativa per gli ortofrutticoli a causa dei costi che comporta per i produttori di semi medio-piccoli.

Infine, il relatore ritiene che la proposta legislativa in materia di MRV richieda la modifica della direttiva 98/44 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche al fine di preservare

il libero accesso alle risorse genetiche. Gli MRV ottenuti con nuove tecniche genetiche non devono essere brevettabili per non destabilizzare il dispositivo dei Certificati di costituzione vegetale che garantisce l'equa remunerazione degli allevatori senza ostacolare l'accesso all'innovazione. È inoltre opportuno limitare l'estensione dei brevetti ai materiali biologici che ne derivano. Infine, è necessario ampliare la portata delle licenze obbligatorie in caso di comprovato vantaggio ambientale o economico.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione **e la commercializzazione** nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce norme per la produzione nell'Unione di materiale riproduttivo vegetale **in vista della sua commercializzazione come materiale riproduttivo vegetale e alla commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale**, in particolare i requisiti per la produzione di materiale riproduttivo vegetale sul campo e in altri siti, le categorie di materiale, i requisiti di identità e qualità, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, **le esportazioni**, gli operatori professionali e la registrazione delle varietà. **Il presente regolamento non si applica alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale destinato ad altri scopi, quali l'alimentazione umana o animale.**

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione.

Emendamento

I requisiti relativi alla produzione di materiale riproduttivo vegetale si applicano soltanto alla produzione ai fini della sua commercializzazione **come materiale riproduttivo vegetale**.

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali e gli utilizzatori finali;

Emendamento

a) garantire la qualità e la diversità di scelta per il materiale riproduttivo vegetale e la sua disponibilità per gli operatori professionali, **gli agricoltori** e gli utilizzatori finali;

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) garantire **parità di** condizioni per la **concorrenza degli** operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

Emendamento

b) garantire condizioni di concorrenza **adeguate e proporzionate per gli** operatori professionali in tutta l'Unione e il funzionamento del mercato interno del materiale riproduttivo vegetale;

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Emendamento

d) contribuire alla conservazione ***dinamica*** e all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche e dell'agrobiodiversità;

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;

Emendamento

c) al materiale riproduttivo vegetale prodotto per l'esportazione verso paesi terzi ***al di fuori delle attività commerciali e di quelle destinate a un uso esclusivamente privato;***

Or. fr

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

e) al materiale riproduttivo vegetale ***utilizzato esclusivamente*** per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche.

Emendamento

e) al materiale riproduttivo vegetale ***venduto o altrimenti trasferito, a titolo gratuito o a titolo oneroso***, per controlli ufficiali, selezione, ispezioni, esposizioni o finalità scientifiche, ***in particolare per la ricerca partecipativa nelle aziende agricole e per attività svolte da banche genetiche;***

Or. fr

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*e bis) al materiale riproduttivo vegetale
prodotto dagli agricoltori per uso proprio;*

Or. fr

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*e ter) al materiale riproduttivo vegetale
scambiato gratuitamente o a fronte della
copertura dei costi, tra agricoltori o tra
agricoltori e utilizzatori finali per finalità
scientifiche, di selezione e/o gestione
dinamica della biodiversità coltivata.*

Or. fr

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) produzione;

a) produzione *a fini di
commercializzazione,*

Or. fr

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione

3) **"commercializzazione"**: le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, **cessione a titolo gratuito**, offerta alla vendita **o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione o importazione nell'Unione**;

Emendamento

3) **"commercializzazione"**; le azioni seguenti condotte da un operatore professionale: vendita, detenzione, offerta alla vendita **nell'Unione, da o verso l'Unione**;

Or. fr

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 27 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) non è costituito da un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, né da una pianta NGT di categoria 1 o di categoria 2 ai sensi del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 29 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo **in** condizioni locali specifiche **nell'Unione** e adattata a tali condizioni; e

a) coltivata tradizionalmente o selezionata localmente ex novo **per soddisfare** condizioni locali specifiche **proprie ai sistemi di produzione** e adattata a tali condizioni; e

Or. fr

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 29 – lettera b

Testo della Commissione

b) caratterizzata da un **elevato** livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive;

Emendamento

b) caratterizzata da un **certo** livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 29 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) non è costituito da un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2, della direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, né da una pianta NGT di categoria 1 o di categoria 2 ai sensi del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

35 bis) "conservazione dinamica": il miglioramento della diversità genetica all'interno e tra le specie vegetali coltivate, all'interno o all'esterno delle loro aree di habitat naturali, al fine di contrastare il declino a lungo termine

della diversità biologica;

Or. fr

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) si tratta di ***semi scambiati in natura*** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento

e) si tratta di ***materiale riproduttivo vegetale scambiato*** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Or. fr

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) si tratta di ***semi scambiati in natura*** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Emendamento

d) si tratta di ***materiale riproduttivo vegetale scambiato*** tra agricoltori conformemente all'articolo 30;

Or. fr

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'etichetta ufficiale deve indicare in modo visibile i diritti di proprietà intellettuale relativi al materiale riproduttivo vegetale.

Or. fr

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) è naturalmente associato a una regione specifica ("**zona fonte**") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

Emendamento

b) è naturalmente associato a una regione specifica ("**regione di origine**") che contribuisce alla conservazione delle risorse genetiche o al ripristino dell'ambiente naturale;

Or. fr

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori professionali comunicano alle rispettive autorità competenti, per ogni stagione di produzione, il quantitativo di miscugli per la preservazione da essi **prodotti e** commercializzati.

Emendamento

Gli operatori professionali comunicano alle rispettive autorità competenti, per ogni stagione di produzione, il quantitativo di miscugli per la preservazione da essi commercializzati.

Or. fr

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri comunicano, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri il quantitativo di miscugli per la preservazione **prodotti e** commercializzati nel loro territorio e, se del caso, i nomi delle autorità competenti responsabili per le risorse fitogenetiche o delle organizzazioni riconosciute a tal fine.

Emendamento

Gli Stati membri comunicano, su richiesta, alla Commissione e agli altri Stati membri il quantitativo di miscugli per la preservazione commercializzati nel loro territorio e, se del caso, i nomi delle autorità competenti responsabili per le risorse fitogenetiche o delle organizzazioni riconosciute a tal fine.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato **e registrato dall'**autorità competente prima della sua **produzione e/o** commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Emendamento

1. In deroga all'articolo 5, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo **di tutte le specie** può essere prodotto e commercializzato nell'Unione senza appartenere a una varietà. Il materiale eterogeneo è notificato **all'**autorità competente **tre mesi** prima della sua commercializzazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI.

Or. fr

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il materiale eterogeneo non è costituito da un OGM o da una pianta NGT di categoria 1 o 2 ai sensi del regolamento (UE).../.... .

Or. fr

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) migliorano le norme in materia di mantenimento del materiale riproduttivo

soppresso

vegetale eterogeneo, sulla base dell'emergere di migliori prassi.

Or. fr

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro un termine **stabilito da detta autorità**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

Emendamento

4. Gli operatori professionali che producono e/o intendono commercializzare materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo presentano una notifica all'autorità competente prima della commercializzazione. Se l'autorità nazionale competente non richiede ulteriori informazioni entro un termine **di tre mesi**, il materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo può essere commercializzato.

Or. fr

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo").

Emendamento

Il materiale eterogeneo notificato a norma del paragrafo 1 è registrato dalle autorità competenti in un apposito registro ("registro del materiale eterogeneo"). **La registrazione è gratuita.**

Or. fr

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In deroga agli articoli da 5 a **12, 14, 15** e 20, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ad utilizzatori finali se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

Emendamento

In deroga agli articoli da 5 a 15 e **all'articolo 20**, il materiale riproduttivo vegetale può essere commercializzato ad utilizzatori finali se soddisfa tutti i requisiti seguenti:

Or. fr

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali – **non ufficialmente certificato**" o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali – **non ufficialmente certificate**";

Emendamento

a) reca un'etichetta dell'operatore indicante la denominazione del materiale riproduttivo vegetale e la dicitura "Materiale riproduttivo vegetale per utilizzatori finali o, nel caso delle sementi, "Sementi destinate ad utilizzatori finali;

Or. fr

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Può essere commercializzato anche da tali banche, organizzazioni e reti genetiche a persone che **effettuano la** conservazione di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali, **senza scopo di lucro**.

Emendamento

Può essere commercializzato anche da tali banche, organizzazioni e reti genetiche a persone che **contribuiscono alla** conservazione **dinamica** di tale materiale riproduttivo vegetale in qualità di consumatori finali **o agricoltori**.

Or. fr

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) recano un'etichetta con l'indicazione "materiale riproduttivo vegetale a fini di conservazione";

Or. fr

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità ***e da qualsiasi difetto che possa comprometterne la qualità di materiale di moltiplicazione, e ha un vigore e dimensioni soddisfacenti per quanto riguarda la sua utilità in qualità di materiale riproduttivo vegetale e, nel caso delle sementi, presenta una capacità germinativa sufficiente.***

c) è praticamente indenne da organismi nocivi per la qualità.

Or. fr

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le banche, organizzazioni e reti genetiche notificano all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

2. Le banche, organizzazioni e reti genetiche notificano ***annualmente*** all'autorità competente il ricorso alla deroga di cui al paragrafo 1 e le specie interessate.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 30 – titolo

Testo della Commissione

Sementi scambiate in natura tra agricoltori

Emendamento

Materiale riproduttivo vegetale scambiato tra agricoltori

Or. fr

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***sementi in natura*** se ***tali sementi soddisfano*** tutte le condizioni seguenti:

Emendamento

1. In deroga agli articoli da 5 a 25, gli agricoltori possono scambiarsi ***materiale riproduttivo vegetale, anche per compensare i costi direttamente sostenuti o per aiuto reciproco, se tale materiale soddisfa*** tutte le condizioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) non sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di ***sementi***; e

Emendamento

(3) non sono oggetto di un contratto di servizi concluso dal rispettivo agricoltore con un operatore professionale che effettua la produzione di ***materiale riproduttivo vegetale***; e

Or. fr

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione

(4) le sementi sono utilizzate per la gestione dinamica **delle sementi** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

Emendamento

(4) le sementi sono utilizzate per la gestione dinamica **del materiale riproduttivo vegetale** dell'agricoltore al fine di contribuire all'agrodiversità.

Or. fr

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. **Tali sementi soddisfano** tutti i requisiti seguenti:

Emendamento

2. **Tale materiale riproduttivo vegetale soddisfa** tutti i requisiti seguenti:

Or. fr

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) **sono limitate a piccoli** quantitativi, definiti dalle autorità competenti per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

Emendamento

b) **è limitato** a quantitativi definiti dalle autorità competenti **sulla base di esigenze considerate normali** per specie specifiche per ciascun anno e per ciascun agricoltore, senza ricorrere a intermediari commerciali o all'offerta pubblica di commercializzazione; e

Or. fr

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di **semi e presentano una capacità germinativa sufficiente**.

Emendamento

c) sono praticamente indenni da organismi nocivi per la qualità e da qualsiasi difetto che possa incidere sulla loro qualità di **materiale riproduttivo vegetale**.

Or. fr

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 31 – titolo

Testo della Commissione

Semi di selezionatori

Emendamento

Materiale riproduttivo vegetale di selezionatori

Or. fr

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

In deroga agli articoli da 5 a 25, un'autorità competente **può autorizzare** gli operatori a commercializzare ad un altro operatore **semi** di generazioni che precedono la categoria pre-base, **ai fini** della selezione di nuove varietà (semi dei selezionatori).

Emendamento

In deroga agli articoli da 5 a 25, un'autorità competente **autorizza** gli operatori, **in base a una richiesta motivata**, a commercializzare ad un altro operatore **materiale riproduttivo vegetale** di generazioni che precedono la categoria pre-base, **al fine di produrre il materiale riproduttivo vegetale** della **categoria pre-base che permetta la** selezione di nuove varietà (semi dei selezionatori).

Or. fr

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tale deroga non può riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../.... .

Or. fr

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione a causa di condizioni climatiche avverse o di altre circostanze impreviste, **la** Commissione, **mediante un atto di esecuzione, può** autorizzare gli Stati membri, per un periodo massimo di un anno, a consentire la commercializzazione delle categorie di materiali o sementi pre-base, di base o certificati/e che soddisfano una delle condizioni seguenti:

Al fine di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale riproduttivo vegetale che possono verificarsi nell'Unione a causa di condizioni climatiche avverse o di altre circostanze impreviste, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per integrare il presente regolamento al fine di** autorizzare gli Stati membri, per un periodo massimo di un anno, a consentire la commercializzazione delle categorie di materiali o sementi pre-base, di base o certificati/e che soddisfano una delle condizioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Tale atto **di esecuzione può stabilire** i quantitativi massimi che possono essere commercializzati per ciascun genere o ciascuna specie.

Emendamento

Tale atto **delegato stabilisce** i quantitativi massimi che possono essere commercializzati per ciascun genere o ciascuna specie.

Or. fr

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. **La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione**, che l'autorizzazione in questione debba essere abrogata o modificata qualora concluda che non è più necessaria o proporzionata all'obiettivo di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale del materiale riproduttivo vegetale in questione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Emendamento

3. **Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 75 per modificare il presente regolamento al fine di decidere** che l'autorizzazione in questione debba essere abrogata o modificata qualora concluda che non è più necessaria o proporzionata all'obiettivo di risolvere difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale del materiale riproduttivo vegetale in questione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di

cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Tale autorizzazione derogatoria non può riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../.... .

Or. fr

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Tale deroga provvisoria non può riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../.... .

Or. fr

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5.

Emendamento

c) sono soddisfatti i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 **bis**.

Or. fr

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) è stata adottata una decisione **sull'equivalenza** a norma dell'articolo 39 relativa a tale paese terzo;

Emendamento

a) è stata adottata una decisione **sulla conformità** a norma dell'articolo 39 relativa a tale paese terzo;

Or. fr

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 35 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Tale deroga non può riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../.... .

Or. fr

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Tali misure d'urgenza non possono riguardare un materiale riproduttivo vegetale costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi della direttiva 2001/18/CE né un materiale riproduttivo vegetale costituito da una pianta NGT ai sensi del regolamento (UE) .../.... .

Or. fr

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 39 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Importazioni sulla base **dell'equivalenza** dell'Unione

Importazioni sulla base **della conformità alle norme** dell'Unione

Or. fr

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso **soddisfa** requisiti **equivalenti a quelli** applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione.

Il materiale riproduttivo vegetale può essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso **è conforme ai** requisiti applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia tale importazione non è consentita né è riconosciuta alcuna equivalenza a norma del paragrafo 2 per i miscugli per la preservazione quali quelli di cui all'articolo 22 e per il materiale riproduttivo vegetale quale quello soggetto alle deroghe di cui agli articoli da 26 a 30.

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione può riconoscere, mediante atti di esecuzione, che il materiale riproduttivo vegetale di generi specifici o di specie o categorie specifiche prodotti in un paese terzo o in regioni particolari di un paese terzo soddisfa requisiti *equivalenti* a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione, sulla base di tutti gli elementi seguenti:

Emendamento

La Commissione può riconoscere, mediante atti di esecuzione, che il materiale riproduttivo vegetale di generi specifici o di specie o categorie specifiche prodotti in un paese terzo o in regioni particolari di un paese terzo soddisfa requisiti *conformi* a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione, sulla base di tutti gli elementi seguenti:

Or. fr

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) un audit effettuato dalla Commissione nel paese terzo interessato, da cui risulti che il materiale riproduttivo

Emendamento

b) un audit effettuato dalla Commissione nel paese terzo interessato, da cui risulti che il materiale riproduttivo

vegetale interessato soddisfa requisiti **equivalenti** a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione, qualora tale audit sia stato ritenuto necessario dalla Commissione; e

vegetale interessato soddisfa requisiti **conformi** a quelli applicabili al materiale riproduttivo vegetale prodotto e commercializzato nell'Unione, qualora tale audit sia stato ritenuto necessario dalla Commissione; e

Or. fr

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi degli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale

Emendamento

Obblighi degli operatori professionali che producono materiale riproduttivo vegetale **destinato alla commercializzazione**

Or. fr

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le attività di cui agli articoli 28, 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori professionali garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale sia tracciabile in tutte le fasi della

Emendamento

1. Gli operatori professionali garantiscono che il materiale riproduttivo vegetale **destinato alla**

produzione e della commercializzazione.

commercializzazione sia tracciabile in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione.

Or. fr

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 42 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Le attività di cui agli articoli 28, 29 e 30 non sono soggette alle disposizioni del presente articolo.*

Or. fr

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) qualora le varietà siano resistenti agli erbicidi, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;

f) qualora le varietà siano **state rese** resistenti agli erbicidi **mediante modificazione genetica, siano esse organismi geneticamente modificati o vegetali ottenuti mediante NGT di categoria 2**, esse sono soggette a condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della registrazione, al fine di evitare lo sviluppo di una resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti in ragione del loro impiego;

Or. fr

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.

Emendamento

g) qualora le varietà presentino caratteristiche particolari diverse da quelle di cui alla lettera f) che possono comportare effetti agronomici indesiderati ***ma che presentano un bilancio agronomico ed ecologico favorevole***, esse sono soggette alle condizioni di coltivazione per la produzione di materiale riproduttivo vegetale e per qualsiasi altra finalità, adottate a norma del paragrafo 3 o, qualora non siano state adottate, come adottate dalle autorità competenti responsabili della loro registrazione, al fine di evitare tali particolari effetti agronomici indesiderabili, quali lo sviluppo della resistenza, da parte degli organismi nocivi, alle rispettive varietà o effetti indesiderabili sugli impollinatori.

Or. fr

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, offrono un netto miglioramento per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.

Emendamento

Ai fini dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c), il valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà è considerato soddisfacente se, rispetto ad altre varietà della stessa specie iscritte nel registro nazionale delle varietà del rispettivo Stato membro, le sue caratteristiche, considerate nel loro insieme, offrono un netto miglioramento, ***in almeno uno dei sistemi di produzione agricola esistenti***, per la coltivazione e le utilizzazioni sostenibili che possono essere fatte delle colture, di altre piante o dei prodotti da esse derivati.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le caratteristiche di cui al primo comma *sono* le *seguenti*, a seconda delle specie, delle regioni, delle condizioni agroecologiche e degli usi interessati:

Emendamento

Le caratteristiche di cui al primo comma *saranno testate nell'ambito di diversi sistemi di produzione agricola (biologico, agroecologico, rigenerativo, di conservazione, gestione integrata con bassi livelli di fertilizzanti e irrigazione, senza pesticidi o trattamento delle sementi)*. Le *caratteristiche selezionate sono adattate* a seconda delle specie, delle regioni, delle condizioni agroecologiche e degli usi interessati, *sulla base del seguente elenco*:

Or. fr

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione;

Emendamento

f) caratteristiche che migliorano la sostenibilità dell'immagazzinamento, della trasformazione e della distribuzione *coerentemente con il loro contributo alla sostenibilità del sistema di produzione legato a tale materiale riproduttivo vegetale*;

Or. fr

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) conservazione del patrimonio tradizionale e culturale;

Or. fr

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g ter) miglioramento della sostenibilità dei sistemi di produzione agricola, nel quadro di un approccio ecosistemico che tenga conto di tutte le interazioni con l'ambiente;

Or. fr

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g quater) riduzione dei rifiuti prima o dopo la raccolta.

Or. fr

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile deve rimanere volontario per le specie elencate

nell'allegato I, parti B e C.

Or. fr

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. L'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile non deve portare al rifiuto di alcune varietà, con la conseguenza di ridurre la diversità della specie coltivata.

Or. fr

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui chiede a uno Stato membro di abrogare o modificare tali norme, qualora queste ultime siano ritenute inadeguate, sulla base delle prove scientifiche e tecniche disponibili, per l'esame del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile di una varietà. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati ***in condizioni a basso impiego di fattori di produzione e soltanto con quanto strettamente necessario per il completamento di trattamenti di controllo con pesticidi e altri fattori di produzione esterni.***

Emendamento

Qualora le autorità competenti non siano in grado di effettuare un esame in condizioni biologiche oppure l'esame di determinate caratteristiche, compresa la suscettibilità alle malattie, i controlli possono essere effettuati ***da operatori professionali del settore dell'agricoltura biologica o da agricoltori biologici sotto la supervisione ufficiale delle autorità nazionali.***

Or. fr

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La procedura di registrazione è gratuita per i richiedenti.

Or. fr

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1.

L'autorità competente accetta o rifiuta la registrazione di una varietà da conservazione dopo averne verificato la conformità rispetto al paragrafo 1. ***Essa deve informare il richiedente della propria decisione indicando, se del caso, i motivi del rifiuto.***

Or. fr

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà; oppure

Emendamento

i) con cui un'altra varietà della stessa specie o di una specie apparentata è iscritta in un registro nazionale delle varietà o nel registro dell'Unione delle varietà ***o in un catalogo commerciale di un operatore professionale o in una documentazione resa pubblica o presentata all'autorità competente da una persona fisica o giuridica coinvolta nella conservazione dinamica o nell'uso sostenibile delle risorse genetiche vegetali e la biodiversità coltivata***; oppure

Or. fr

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera c – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ii bis) con cui un'altra varietà tradizionale o locale o i prodotti da essa derivati sono stati registrati;

Or. fr

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) tale denominazione è già utilizzata per designare varietà tradizionali o locali

non registrate o i prodotti da esse derivati;

Or. fr

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 54 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) tale denominazione è simile o presenta un rischio di confusione con quella di un prodotto con un'indicazione geografica riconosciuta.

Or. fr

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 61 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'esame non sostituisce la valutazione dei rischi prevista nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio a norma della direttiva 2001/18/CE sugli organismi geneticamente modificati o del regolamento (UE) .../... sulle piante ottenute con alcune nuove tecniche genetiche.

Or. fr

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tuttavia il periodo di registrazione è di

Tuttavia il periodo di registrazione è di

trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

trent'anni per il materiale riproduttivo di varietà *da conservazione e varietà* di specie di piante da frutto e viti che figurano all'allegato I, rispettivamente nelle parti C e D.

Or. fr

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 77 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 77 bis

Relazione della Commissione

Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio europeo una relazione in cui valuta la corrispondenza tra le disposizioni introdotte dal presente regolamento e i mezzi di cui le autorità competenti dispongono per attuarle. Nella sua valutazione la Commissione presta particolare attenzione all'esame tecnico del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile, in quanto la deroga di cui all'articolo 61 del presente regolamento deve essere utilizzata con grande parsimonia al fine di garantire la credibilità dell'esame tecnico del valore agronomico e di utilizzazione sostenibile. Se del caso, la Commissione presenta proposte, comprese proposte di bilancio, per far corrispondere le esigenze e i mezzi di cui dispongono le autorità competenti.

Or. fr

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 81 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Or. fr

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 81 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 81 bis

Modifica della direttiva 98/44/CE

La direttiva 98/44/CE è così modificata:

Or. fr

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Articolo 81 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(1) all'articolo 4, sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:

"4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le piante NGT, il materiale vegetale e loro parti, nonché le informazioni genetiche in essi contenute, non sono brevettabili.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, i vegetali, il materiale vegetale e loro parti, nonché le informazioni genetiche in essi contenute, ottenuti mediante tecniche escluse dal campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE quali elencate nell'allegato I B di quest'ultima, non sono brevettabili."

Or. fr

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 81 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2) all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo 3:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà non si estende ai materiali biologici dotati di tali determinate proprietà, ottenuti indipendentemente dal materiale biologico brevettato e mediante un procedimento essenzialmente biologico, né ai materiali biologici ottenuti da questi ultimi mediante riproduzione o moltiplicazione."

Or. fr

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 81 quinquies (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

3. Coloro che chiedono le licenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono dimostrare:

a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico **significativo**, di **notevole** interesse economico rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto o alla varietà

(3) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Coloro che chiedono le licenze di cui ai paragrafi 1 e 2 devono dimostrare:

a) che si sono rivolti invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere una licenza contrattuale **dietro pagamento di una commissione adeguata**;

b) che la varietà vegetale o l'invenzione costituisce un progresso tecnico di **comprovato** interesse economico o **ambientale** rispetto all'invenzione rivendicata nel brevetto o alla varietà

vegetale protetta.

vegetale protetta.

Or. fr

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE PER PARERE HA
RICEVUTO CONTRIBUTI**

Entità e/o persona
IFOAM
Copa-Cogeca
Via Campesina
Limagrain
Arche Noah
INRAE
Brot für die Welt
SEMAE
Euroseeds